CAMERA DEI DEPUTATI N. **5447**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 15, del regolamento)

presentata alla Presidenza il 30 settembre 1999

(Relatore: **FRAU**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 novembre 1998 (v. stampato Senato n. 3331)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(FLICK)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FANTOZZI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 26 novembre 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5447 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 15, del regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato, che viene allegata.

FRAU, *Relatore*

ALLEGATO

L'Accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti con la Repubblica libanese è il frutto di un lungo e complesso negoziato bilaterale.

Nonostante gli ostacoli presentatisi in sede negoziale, forte è stato l'impulso proveniente da entrambe le Parti per addivenire alla finalizzazione di uno strumento che è ritenuto fondamentale per lo sviluppo dei rapporti economici bilaterali dopo il periodo di stallo causato dalla lunga guerra civile che ha dilaniato il Libano.

L'Accordo, infatti, ha l'obbiettivo di garantire quanto più possibile gli imprenditori italiani dai rischi connessi alle incertezze negli usi e nelle norme commerciali di un sistema economico pressoché distrutto da anni di conflitto. In questo senso, esso mira a favorire, mediante la razionalizzazione di un quadro giuridico di riferimento certo per gli operatori interessati, lo sviluppo di una presenza diretta italiana stabile e differenziata in un Paese il cui mercato presenta notevoli possibilità di penetrazione sia in termini di esportazioni che attraverso la realizzazione dei grandi programmi di ricostruzione.

A tale proposito, va sottolineato che detta presenza merita di essere incentivata, in quanto il sistema economico libanese ha le premesse per tornare a svolgere, con 1 'auspicato rilancio del processo di pace in Medio Oriente, il ruolo di primario polo di sviluppo nell'area nonché la base logistica e finanziaria per la penetrazione nei mercati limitrofi.

L'Accordo, infine, si inserisce in una linea strategica già consolidata che ha condotto alla conclusione o all'avvio di negoziati con altri Paesi della regione (Giordania, Siria, Emirati, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita).

Tra le principali caratteristiche dell'Accordo vi è la garanzia per gli operatori economici dei due Paesi contro eventuali provvedimenti discriminatori; vengono poi assicurati agli investimenti i benefici della clausola della nazione più favorita, nonché vengono riconosciuti il diritto al trattamento più favorevole quanto al risarcimento in caso di danni conseguenti a disordini, ed il diritto all'indennizzo in caso di provvedimenti di nazionalizzazione od esproprio; viene stabilito il principio di non discriminazione, quello di libertà di rimpatrio di capitali e redditi dell'investimento, e del diritto di surroga; sono presenti, infine, alcune clausole che individuano gli strumenti per la composizione delle controversie tra un Paese contraente e gli investitori dell'altra Parte, e tra le Parti contraenti stesse.

Su di un piano più generale, l'Accordo, elaborato sulla falsariga di un modello standardizzato comune ai Paesi OCSE, impegna le Parti ad adoperarsi attivamente al fine di creare un ambiente favorevole agli scambi ed agli investimenti attraverso l'adozione di misure miranti a rafforzare il clima di fiducia essenziale allo sviluppo della cooperazione economica bilaterale.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 7 e 8) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso ai tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468 introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

rilevata l'eccessiva lunghezza dei tempi di presentazione alle Camere e di approvazione di un disegno di legge di autorizzazione alla ratifica di un Accordo che reca un contenuto ormai standardizzato e che appare necessario per lo sviluppo degli investimenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Beirut il 7 novembre 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

DDL13-5447A
Lire 500